

Deliberazione della Giunta Regionale 5 agosto 2022, n. 2-5537

Approvazione disciplina per l'autorizzazione, a cura delle ASL, dei medici veterinari liberi professionisti al rilascio dei passaporti per animali da compagnia.

A relazione degli Assessori Icardi, Caucino:

Premesso che l'epidemia di Sars-Cov-2 che ha colpito la popolazione ha registrato tra le sue conseguenze, un incremento dell'adozione di animali domestici da parte delle famiglie piemontesi, determinando un aumento esponenziale delle richieste di rilascio di passaporti per poter condividere con i propri animali da compagnia viaggi all'estero ed evitare il fenomeno del randagismo.

Preso atto che:

il Regolamento (UE) 576/2013 dispone che il passaporto per i movimenti a carattere non commerciale da uno Stato membro degli animali da compagnia debba essere rilasciato da un veterinario autorizzato, definito dal medesimo Regolamento come "qualsiasi veterinario autorizzato dall'autorità competente a svolgere specifiche attività conformemente al presente regolamento o ad atti adottati ai sensi del presente regolamento";

ad oggi, l'attività di rilascio del passaporto per animali da compagnia, continua ad essere svolta, in forza di un precedente incarico assegnato dalla Regione Piemonte, in qualità di Autorità competente con nota prot. 13206 del 24/9/2004, dai Servizi Veterinari competenti delle Aziende Sanitarie Locali, le quali, tuttavia hanno manifestato per le vie brevi al competente Settore regionale Prevenzione, sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare, la necessità di un supporto per sopperire alle numerose richieste da evadere di rilascio di passaporto per animali da compagnia, che si concentrano in particolare in alcuni periodi dell'anno, coincidenti con quelli estivi.

Dato atto che a seguito dell'istruttoria condotta dal settore regionale competente sopra indicato, il supporto richiesto dalle AASSLL di cui sopra, possa essere offerto dai Medici veterinari professionisti i quali, peraltro, in forza della citata nota possono già rinnovare i passaporti per gli animali da compagnia laddove siano autorizzati ad operare sulla Banca Dati Regionale (BDR) degli animali d'affezione.

Ritenuto, pertanto, opportuno:

approvare la disciplina per autorizzare i medici veterinari libero professionisti al rilascio del passaporto per gli animali da compagnia come di seguito descritta:

- a) l'autorizzazione è rilasciata da parte della ASL competente a seguito della verifica della frequenza, da parte del medico veterinario libero professionista interessato, di un apposito corso di formazione e del superamento del relativo test finale, organizzato dalle ASL competenti per territorio con oneri a carico dei partecipanti;
- b) l'autorizzazione è rilasciata altresì a condizione che il veterinario libero professionista sia autorizzato ad operare sulla Banca Dati Regionale degli animali d'affezione;
- c) il Responsabile del settore Prevenzione, sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare predisporrà con apposito successivo provvedimento le istruzioni operative e la modulistica per il rilascio dei passaporti per animali da compagnia da parte dei medici veterinari liberi professionisti autorizzati;

- d) l' autorizzazione potrà essere sospesa e/o revocata dall'ASL territorialmente competente a seguito della mancata osservanza delle istruzioni operative di cui al precedente alinea, rilevata a seguito di verifiche svolte a tappeto dai competenti uffici delle ASL nei confronti dei medici veterinari liberi professionisti e dei passaporti emessi;
- e) ai fini della remunerazione della prestazione è fatto obbligo ai veterinari liberi professionisti di applicare i tariffari di uso consueto.

Visti:

Reg. UE 576/2013: “Sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003;

Reg. UE 577/2013: “Relativo ai modelli dei documenti di identificazione per i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti, alla definizione di elenchi di territori e paesi terzi e ai requisiti relativi al formato, all'aspetto e alle lingue delle dichiarazioni attestanti il rispetto di determinate condizioni di cui al regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio”;

Reg (UE) 2017/625 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;

Regolamento delegato (UE) 2018/772 della Commissione del 21 novembre 2017 che integra il regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure sanitarie preventive necessarie alla lotta contro l'infezione da *Echinococcus multilocularis* nei cani e che abroga il regolamento delegato (UE) n. 1152/2011;

Direttiva 92/65/CEE DEL CONSIGLIO del 13 luglio 1992 che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE;

Decreto Legislativo n. 633/1996, e successive modifiche “Attuazione della Direttiva 92/65/CEE che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli ed embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'Allegato A, sezione I, della Direttiva 90/425/CEE”;

la Legge Regionale 34/1993: “Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo”.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, unanime

delibera

di approvare la disciplina per l'autorizzazione, a cura delle ASL, dei medici veterinari libero professionisti, al rilascio del passaporto per gli animali da compagnia come di seguito descritta:

- a) l'autorizzazione è rilasciata da parte della ASL competente a seguito della verifica della frequenza, da parte del medico veterinario libero professionista interessato, di un apposito corso di formazione e del superamento del relativo test finale, organizzato dalle ASL competenti per territorio con oneri a carico dei partecipanti;
- b) l'autorizzazione è rilasciata altresì a condizione che il veterinario libero professionista sia autorizzato ad operare sulla Banca Dati Regionale degli animali d'affezione;
- c) il Responsabile del settore Prevenzione, sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare predisporrà con apposito successivo provvedimento le istruzioni operative e la modulistica per il rilascio dei passaporti per animali da compagnia da parte dei medici veterinari liberi professionisti autorizzati;
- d) l'autorizzazione può essere sospesa e/o revocata dall'ASL territorialmente competente a seguito della mancata osservanza delle istruzioni operative di cui al precedente alinea rilevata a seguito di verifiche a tappeto dei medici veterinari liberi professionisti e dei passaporti emesso;
- e) ai fini della remunerazione della prestazione è fatto obbligo ai veterinari liberi professionisti ai tariffari di uso consueto;

di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della Legge regionale 22/2010.

(omissis)